

Milano, 16 febbraio 2023

**Direzione Specialistica Incassi e Riscossione
Direzione**

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Milano
Via Pattari, 6
20122 Milano

pec.segreteria@pec.odcec.mi.it

All'Ordine degli Avvocati di Milano
Via Freguglia, 1
20122 Milano

consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano
Via Aurispa, 7
20122 Milano

ordine.milano@consulentidellavoropec.it

Oggetto: Determinazione dell'IMU ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 da parte dei curatori e commissari liquidatori

Spettabili Ordini,

come noto, tra i compiti che il "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*", di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, attribuisce ai soggetti che svolgono, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatori e commissari liquidatori nell'ambito delle procedure giudiziali, figura il compito di amministrare il patrimonio ricompreso nella procedura giudiziale. In particolare, tale attività di amministrazione richiede, tra i numerosi adempimenti, anche il rispetto di una serie di obblighi relativi all'IMU, che costituisce una delle spese da sostenere per la conservazione, amministrazione e liquidazione del patrimonio.

Nello specifico, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di IMU, all'art. 10, comma 6, prevede che *“Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”*, attribuendo in tal modo ai curatori e ai commissari liquidatori un esplicito obbligo dichiarativo dell'avvio della procedura nei confronti delle Amministrazioni comunali di ubicazione dei cespiti inclusi nel patrimonio amministrato e, successivamente, in relazione a tali cespiti, un obbligo di versamento dell'IMU spettante dalla data di avvio della procedura fino al termine della stessa.

In riferimento alla determinazione del dovuto IMU, tenuto conto della relativa peculiarità di tributo in autoliquidazione, tale attività costituisce onere tipico dei curatori e dei commissari liquidatori. Compete dunque a tali soggetti provvedere alla definizione del *quantum* da versare all'Amministrazione comunale a titolo di IMU per i cespiti amministrati inseriti nella massa attiva situati nel territorio della città di Milano.

Per quanto sopra esposto non potranno pertanto essere evase le richieste formulate al Comune di Milano dai curatori e dai commissari liquidatori di quantificazione del dovuto IMU relativo ai cespiti amministrati inseriti nella massa attiva situati nel territorio della città di Milano

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore della Direzione Specialistica
Incassi e Riscossione
Dott.ssa Antonella Fabiano
(F.to digitalmente)